

TI_GERICHTE 52.2017.463 vom 18. Januar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.463

FR: TI_GERICHTE 52.2017.463 du 18 janvier 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2017.463 del 18 gennaio 2019

Regeste

Rilascio di un permesso di dimora per motivi di cura

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). 2. 2.1. Come accennato in narrativa, il 21 aprile 2016 il ricorrente ha presentato dinnanzi alla Sezione della popolazione una domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora per motivi di cura nel nostro Paese. La richiesta è dunque di poco più di tre mesi successiva alla sentenza con la quale l'11 gennaio 2016 il Tribunale federale ha definitivamente confermato la decisione di revoca del suo permesso di dimora UE/AELS pronunciata dal Dipartimento il 18 novembre 2014. Ora, la sua domanda non può portare alla restituzione del permesso di cui egli era titolare in precedenza. La revoca rispettivamente il mancato rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno costituiscono infatti delle decisioni che esplicano i loro effetti per il futuro e che comportano la caducità del permesso di cui lo straniero beneficiava fino a quel momento. 2.2. Data la possibilità di formulare una nuova domanda d'autorizzazione in ogni tempo (STF 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.1; 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.2 e 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1), un eventuale accoglimento della richiesta comporta quindi il rilascio di un nuovo permesso (STF 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.2; 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1 e 3.7; 2C_1170/2012 del 24 maggio 2013 consid. 3.3). Sebbene che in un simile contesto non ci si trovi in una situazione di riesame in senso proprio (STF 2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.7), queste nuove richieste non devono permettere a uno straniero di rimettere in discussione senza limiti una decisione che ha posto termine al suo precedente titolo di soggiorno e, al pari di una domanda di riesame, devono essere quindi prese in considerazione soltanto quando le circostanze si sono modificate in modo rilevante, oppure se il richiedente invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o di cui non poteva o aveva ragione di prevalersi in precedenza (DTF 136 II 177 consid.

E. 2

segg.; STF 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.2; 2C_1081/2014 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1; 2C_366/2014 del 6 giugno 2014 consid. 2.3 e 2C_876/2013 del 18

novembre 2013 consid. 3.1). 3. 3.1. L' ALC si rivolge ai cittadini elvetic e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. 3.2. Giusta l'art. 6 paragrafo 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi. 3.3. Il diritto di continuare a risiedere in Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori dipendenti, malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione europea, avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 paragrafo 2 Allegato I ALC; STF 2C_417/08 del 18 giugno 2010, consid. 2.2). Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli residenti senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento). Non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza se questa incapacità sia dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato (art. 2 cpv. 1 lett. b 2° periodo del suddetto regolamento). Per poter vantare un diritto di rimanere in Svizzera sulla base dell'art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70, è però necessario che il lavoratore disponga ancora di tale statuto al momento in cui si verifica l'incapacità permanente al lavoro (STF 2C_1034/2016 del 13 novembre 2017 consid. 2.2 e 4.2). Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'ALC o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS (art. 22 OLCP). Di principio, il diritto di rimanere sussiste indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca l'aiuto sociale (DTF 141 II 1 consid. 4.1; STF 2C_587/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 3.2). 3.4. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I ALC). Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS

sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale. I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

3.5. Il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2; 130 II 1 consid. 3.4).

4. RI 1, benché cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, non può allo stato attuale delle cose appellarsi ai diritti scaturenti dall'ALC per lavorare e nel nostro Paese o ricercarvi un impiego; del resto nemmeno l'insorgente lo pretende, visto che indica di essere totalmente inabile al lavoro. Egli non può richiamarsi neppure per risiedervi senza attività lucrativa, non disponendo manifestamente di mezzi finanziari sufficienti per il proprio mantenimento, dato che ammette di continuare ad essere a carico dell'assistenza pubblica (doc. A: decisione del 31 dicembre 2017 di accoglimento della prestazione assistenziale). Inoltre il ricorrente non può invocare neanche il diritto di rimanere sancito dall'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC, poiché non ha maturato il diritto alla pensione. Per quanto riguarda un'eventuale inabilità permanente al lavoro giova ricordare che quando egli era al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS, la domanda di rendita AI da lui avviata il 30 luglio 2007 era stata definitivamente respinta nel 2010 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali e che nel 2012 l'UAI non era entrato nel merito di una sua identica istanza. Non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli l'argomento secondo cui egli avrebbe ulteriormente avviato una nuova richiesta di invalidità nell'ottobre del 2015 come pure nel febbraio e nell'agosto del 2016, ritenuto che già nel 2010 (ovvero al momento della prima decisione di diniego di concedergli una rendita AI) non disponeva più dello statuto di lavoratore: infatti la sua ultima attività lucrativa l'aveva esercitata nel 2007, per di più durante solo sei mesi nell'ambito di un programma occupazionale. Del resto, al momento del deposito della sua nuova richiesta per l'AI, egli non era più al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese e questo a seguito della revoca del suo permesso di dimora UE/AELS pronunciata dal Dipartimento il 18 novembre 2014 e confermata, in ultima istanza, dal Tribunale federale con sentenza del 16 gennaio 2016. Di conseguenza, anche qualora l'UAI accertasse ora una sua incapacità permanente al lavoro e gli conferisse una rendita di invalidità, tale circostanza non conferirebbe all'interessato un diritto di rimanere in Svizzera ai sensi dell'art.

E. 4

cpv. 1 Allegato I ALC. Va già sin d'ora detto che è possibile beneficiare di tale genere di rendita anche avendo la residenza in Italia.

5. Ne discende che la posizione del ricorrente dev'essere esaminata unicamente dal profilo del diritto interno.

5.1. Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata (art. 32 cpv. 1 LStrI), mentre per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora (art. 33 cpv. 1 LStrI). Sia il permesso di soggiorno di breve durata sia quello di dimora sono rilasciati per un determinato scopo di soggiorno e possono essere vincolati a ulteriori condizioni (cfr. art. 32 cpv. 2 e 33 cpv. 3 LStrI). Ferma questa premessa, l'art. 29 LStrI dispone che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti. Quest'ultima disposizione, avendo carattere potestativo,

non conferisce un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per motivi di cura . Ne discende che l e autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione , di un ampio potere discrezionale (cfr. art. 96 LStrI). 5.2. Come accennato in narrativa, il medico cantonale ha preavvisato negativamente la domanda di RI 1 volta al rilascio di un permesso di dimora temporaneo o annuale per scopo di cura , in quanto le patologie di cui soffre l'interessato (cardiaca, depressione) possono senz'altro essere prese a carico in Italia. Infatti l a vicina Penisola non è certo sprovvista di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche pubbliche e private di ottima qualità. L'insorgente non sarà dunque privato della necessaria assistenza medica, come del resto non lo sono nemmeno le persone aventi problemi analoghi ai suoi. Oltre a ciò è incontestato che il ricorrente continua a dipendere dall'aiuto sociale e non dispone pertanto di mezzi finanziari sufficienti per garantire il suo soggiorno. Condizione, questa, imperativa per poter ottenere un permesso di dimora per motivi di cura ai sensi dell'art. 29 LStrI. Inoltre RI 1 non è colpito da un divieto di entrata in Svizzera, di modo che la continuazione del suo percorso terapeutico nel nostro Paese non gli viene preclusa nell'ambito della normativa in materia di turisti e potrà continuare a far capo ai suoi medici curanti attuali. Ritenuto pure che prima di giungere in Svizzera egli risiedeva nella fascia di confine, a _____ in provincia di Varese. 6. Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e risulta senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità. 7. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmM . Si tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.